



CEMBRE

CEMBRE S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

INDICE DELLE REVISIONI				
REV.	DATA	OGGETTO	REDATTA DA	APPROVATA DA
0	11.11.2010	Prima emissione	Direzione AFC	Consiglio di Amministrazione
1	14.05.2018	Aggiornamento	Direzione AFC	Consiglio di Amministrazione
2	24.06.2021	Aggiornamento	Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione

1. PREMESSA

La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A. ("Cembre" o la "Società" o la "Capogruppo") ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato dalla Delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624, (il "Regolamento"), nel rispetto dell'art. 2391-bis del codice civile e degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

La Procedura disciplina l'individuazione, l'approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate di Cembre, realizzate direttamente dalla Società o per il tramite delle sue Controllate.

La Società applica la Procedura tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate" (la "Comunicazione Applicativa"), che si allega alla presente Procedura quale "Allegato A".

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

2.1 "parti correlate" e "operazioni con parti correlate"

Ai sensi del Regolamento si intendono per "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo l'art. 6 del Reg. CE 1606/2002, come richiamati dall'Appendice al Regolamento e di seguito riportati, per comodità di lettura:

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche¹ dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

¹ intendendosi per tali i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, par. 9].

(iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
(iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata²;
(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o della sua controllante)
(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio³ [IAS 24, paragrafo 9].

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano, altresì:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Si rinvia all'Appendice al Regolamento - Allegato B della presente Procedura - per la definizione di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche", "stretti familiari".

2.2 "operazioni di maggiore rilevanza" e "operazioni di minore rilevanza"

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da Cembre direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto consolidato di Cembre, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Cembre rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero

² a titolo esemplificativo, una transazione tra Cembre ed un fondo pensione che eroghi prestazioni a favore dei dipendenti di Cembre costituirebbe un'operazione tra parti correlate.

³ detta previsione non si riferisce al mero esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, bensì ad un'ipotesi particolare in cui una società (tipicamente un fondo di *private equity*) affida in *outsourcing* le funzioni di pianificazione, direzione e controllo ad un soggetto esterno (una "management company").

- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato di Cembre; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato di Cembre,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Ai fini degli obblighi informativi di cui al paragrafo 10.2, andrà inoltre considerata la conclusione, nel corso del medesimo esercizio, di più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Cembre, le quali superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate, pur non essendo singolarmente qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza.

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, di cui al paragrafo 9.1 della presente Procedura.

2.3 "operazioni ordinarie" e "operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard"

Per "operazioni ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Cembre o delle società controllate e della connessa attività finanziaria.

Per "operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

2.4 "società di minori dimensioni"

Ai sensi del Regolamento si definisce "società di minori dimensioni" la società per la quale né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

2.5 "amministratori indipendenti e non correlati"

Ai fini della Procedura:

- per "amministratori indipendenti" si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina *pro tempore* vigente (ivi incluso il TUF e i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance);
- per "amministratori non correlati", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

- per “amministratori coinvolti nell’operazione”, si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di Cembre.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cembre, previo parere favorevole di un comitato composto dagli amministratori indipendenti in carica (il “**Comitato Consiglieri Indipendenti**”). Qualora il numero degli amministratori indipendenti in carica in seno al Consiglio di Amministrazione sia inferiore a due, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Consiglieri Indipendenti si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l’approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione del Comitato Consiglieri Indipendenti sono invitati il Presidente del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF ed il Responsabile Affari Legali e Societari. Il parere del Comitato Consiglieri Indipendenti (o dell’esperto indipendente) viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione affinché ne prenda atto in sede di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti organizzativi nonché dell’efficacia della Procedura nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

L’Ufficio Affari Legali e Societari della Società trasmette la Procedura, unitamente all’Elenco Parti Correlate di cui al paragrafo successivo, alle Direzioni delle funzioni aziendali di Cembre, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché alle funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, Responsabile della Funzione *Internal Audit*, Collegio Sindacale, Responsabile Affari Legali e Societari).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura dell’Ufficio Affari Legali e Societari, agli Amministratori e alle Direzioni delle funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

La Procedura – ed ogni successiva modifica – trova applicazione a far data dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicata senza indugio sul sito *internet* della Società www.cembre.com, alla sezione “*Investor Relations*”; essa viene

inoltre richiamata, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, nella relazione annuale sulla gestione.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, avvalendosi dell'Ufficio Affari Legali e Societari, predispose ed aggiorna un elenco in formato elettronico delle parti correlate della Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli eventuali altri “dirigenti con responsabilità strategiche” di Cembre e delle società che esercitano il controllo sulla stessa compilano, con cadenza annuale, il modello di questionario riportato nell'“Allegato C”, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente nel corso dell'anno. Nel caso in cui non vi siano state variazioni rispetto alle parti correlate precedentemente comunicate, la compilazione del questionario può essere sostituita da una comunicazione scritta in tal senso.

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi, qualora necessario, del supporto dell' Ufficio Affari Legali e Societari della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata di Cembre, essi comunicano tempestivamente all' Ufficio Affari Legali e Societari, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e all'Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione, l'Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, dell'Ufficio Affari Legali e Societari, valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento e quindi debbano essere applicati i principi e la procedura di cui ai successivi paragrafi 5 e 6;

(b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

L'Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e dell'Ufficio Affari Legali e Societari, riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la Procedura per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

L'Ufficio Affari Legali e Societari predisponde e conserva un archivio (l'**"Archivio delle Operazioni con Parti Correlate"**), anche in formato elettronico:

- delle operazioni con parti correlate approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.3 e delle verifiche effettuate in merito.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'interesse di Cembre.

Cembre, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza, la procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento medesimo, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, nonché gli obblighi informativi di cui al successivo paragrafo 10.2.

Qualora Cembre non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, la presente Procedura andrà adeguata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la società dovesse perdere la suddetta qualifica, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi.

Come illustrato al successivo paragrafo 6, le operazioni con parti correlate non rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al paragrafo 9 sono approvate previo parere non vincolante espresso da un comitato composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il **"Comitato per le Operazioni con Parti Correlate"**), ovvero mediante l'adozione di presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, ivi incluso il coinvolgimento del Collegio Sindacale o di un esperto indipendente ai sensi del paragrafo 6.1 della presente Procedura. In linea con le previsioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di affidare le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ad altro comitato endoconsiliare già esistente, la cui composizione rispetti i requisiti sopra descritti.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 6 e 7 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da garantire la tracciabilità delle valutazioni effettuate.

Ove lo richiedano le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di esperti indipendenti di propria scelta, ai quali richiedere, a titolo esemplificativo, l'elaborazione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* in relazione ai profili economico-finanziari, legali o tecnici dell'operazione.

A tal fine, il medesimo Comitato potrà suggerire al Consiglio di Amministrazione di Cembre l'esperto o gli esperti da nominare e l'incarico dovrà prevedere espressamente l'assistenza al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nello svolgimento delle sue funzioni.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, indicando eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie (indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento) con Cembre, i soggetti che controllano Cembre, le società controllate da Cembre o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società, nonché con la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori di tali società e motivando le ragioni per le quali tali relazioni non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Lo stesso Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni sopra indicate.

Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto Comitato) nei giorni precedenti la riunione avente all'ordine del giorno l'esame dell'operazione, con congruo anticipo.

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non rientrino in uno dei casi di esenzione di cui al paragrafo 9 sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

A tal fine, concluse le attività di cui al precedente paragrafo 4:

- (a) l'Ufficio Affari Legali e Societari informa tempestivamente il soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione circa l'applicabilità del Regolamento e della Procedura; tale soggetto, per il tramite dell' Ufficio Affari Legali e Societari, trasmette al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate informazioni scritte complete, adeguate e aggiornate sull'operazione, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione.

L'informativa da rendere deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione;
- le modalità esecutive, le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità delle stesse rispetto ai valori di mercato per operazioni simili, con oggettivi elementi di riscontro;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità che potrebbero derivare dalla sua realizzazione (quali, ad esempio, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, rischi legali e fiscali, garanzie rilasciate o ricevute).

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

- (b) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive, anche al fine di valutare l'assenza in capo ai componenti del Comitato di rapporti di correlazione o coinvolgimento rispetto alla specifica operazione.

Laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati o coinvolti in relazione ad una determinata operazione, il motivato parere dovrà essere rilasciato dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Nel caso in cui tale interesse precluda l'espressione del parere da parte dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione farà ricorso ad un esperto indipendente.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale sono invitati il Presidente del Collegio Sindacale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF, partecipano, se invitati, l'Amministratore Delegato e/o altri Consiglieri esecutivi o dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di Cembre o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate esprime il proprio motivato parere non vincolante sull'interesse di Cembre al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale della medesima.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni

precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste. Il parere, qualora formalizzato mediante separato documento, viene allegato al verbale del Comitato.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o un membro a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del comitato medesimo.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del codice civile.

In ogni caso gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; tali amministratori concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi da quello deliberativo e pertanto – come chiarito da Consob - non vanno computati tra gli amministratori presenti ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per deliberare.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) le deliberazioni in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato; (ii) le deliberazioni in merito alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, individuate dal successivo paragrafo 10.2.; (iii) le deliberazioni in merito ad operazioni nelle quali sussista un interesse dell'Amministratore Delegato, in forza del disposto dell'art. 2391, comma 1, del codice civile.

Il verbale della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione, ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale della stessa, dando evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, nonché gli elementi principali del parere, sono illustrati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**"), nel caso di operazioni approvate in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione predisponde e mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), entro quindici giorni dalla chiusura del trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di procedere nonostante il parere negativo, che viene allegato al documento.

6.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione da parte del Consiglio di

Amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti; (iii) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, vengono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Sono disciplinate dalla presente Procedura le operazioni compiute da Controllate, che siano riconducibili a Cembre in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della citata Comunicazione Applicativa.

Qualora il Consiglio di Amministrazione di Cembre sia chiamato ad esaminare e/o approvare operazioni con parti correlate effettuate da Controllate e non rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al paragrafo 9, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di Cembre ricevono con congruo anticipo le informazioni indicate nel paragrafo 6.1 lettera a).

L'operazione è approvata e/o eseguita dal soggetto competente della Controllata previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono), con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.

8. PROCEDURA PER DELIBERE-QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante delibere-quadro.

Alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere-quadro devono essere applicate le regole di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo paragrafo 10.2.

Le delibere-quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente

determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera supera una delle soglie di rilevanza individuate al successivo paragrafo 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni del precedente paragrafo 6 della presente Procedura. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel paragrafo 10.2 della presente Procedura.

9. CASI DI ESENZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO

Fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 10, le disposizioni del Regolamento e della Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 9.1 che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2.1);
- c) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste (cfr. successivo paragrafo 9.2.2);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.3)
- e) alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate (cfr. successivo paragrafo 9.4);
- f) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.5);
- g) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo paragrafo 9.6).

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate dal soggetto di volta in volta competente di Cembre ovvero delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni che singolarmente considerate, non superano l'importo di Euro 50.000, qualora la parte correlata sia una persona fisica, ovvero l'importo di Euro 100.000, qualora la parte correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Cembre, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati, a seconda della natura della parte correlata.

9.2 Deliberazioni in materia di remunerazione

Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari: (i) relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea; nonché (iii) relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni in materia di remunerazione sono inoltre esenti dall'applicazione della presente Procedura nei casi previsti dai successivi paragrafi 9.2.1 e 9.2.2.

Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla presente Procedura perché non rientranti nelle sopra richiamate esenzioni, potranno comunque trovare applicazione altre fattispecie di esenzione, con particolare riferimento all'esenzione di cui al paragrafo 9.1 per le operazioni di importo esiguo.

9.2.1 Piani di compenso basati su strumenti finanziari ex art. 114-bis del TUF

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni attuative, fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

9.2.2 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- Cembre abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9.3 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" di cui al presente paragrafo è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3 della Comunicazione

Applicativa ed è rimessa alla valutazione dell'Ufficio Affari Legali e Societari, della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e dell'Amministratore Delegato.

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura, fatti salvi gli obblighi informativi previsti dal successivo paragrafo 10.

Per ciascuna operazione ordinaria di maggiore rilevanza oggetto di esenzione, l'Ufficio Affari Legali e Societari tiene evidenza, nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte; oggettivi elementi di riscontro delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggiore rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR in relazione alla diffusione di un eventuale comunicato stampa, la Società provvederà a:

- comunicare a Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del relativo contratto, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica senza indugio la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle "operazioni di maggiore rilevanza" definite "operazioni ordinarie" e, ove ritenuto necessario o opportuno, può richiedere informazioni all'Ufficio Affari Legali e Societari, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e all'Amministratore Delegato, che sono tenuti a fornire tempestivo riscontro.

9.4 Operazioni urgenti

Fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6, qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato, lo stesso dovrà informare il *Lead Independent Director* e il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui ai due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

9.5 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Fermo restando quanto previsto dal presente paragrafo e fatti salvi gli obblighi informativi previsti dal successivo paragrafo 10, sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società Controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Cembre.

La significatività degli interessi è rimessa alla valutazione dell' Ufficio Affari Legali e Societari, della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e dell' Amministratore Delegato, il quale, ove lo ritenga opportuno, può rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Non si considerano interessi significativi, come chiarito dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società Controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'operazione è svolta (*cfr.* Paragrafo 21 della Comunicazione Applicativa).

9.6 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura e al Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
- d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate

L'Amministratore Delegato, con il supporto dell' Ufficio Affari Legali e Societari e delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali di Cembre e/o delle Controllate, fornisce l'informativa interna in relazione alle operazioni con parti correlate, nei termini e con le modalità di seguito indicati:

Informativa riguardo i casi di esenzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. *e-bis*), punto (i) del Regolamento, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è fornita con periodicità annuale l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza, di cui al paragrafo 9.3.

Informativa sulle operazioni cui si applica la Procedura

Al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale è fornita, con periodicità trimestrale, una completa e dettagliata informativa sulle operazioni con parti correlate non oggetto di esenzione concluse nel periodo di riferimento, ivi incluse le operazioni che costituiscono attuazione delle delibere-quadro di cui al paragrafo 8 della Procedura.

10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 5 e nell'Allegato 4 del Regolamento, cui si rinvia.

10.3 Informativa finanziaria periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- a) singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;

- b) altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento;
- d) quali, tra le operazioni oggetto di informativa ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c), sono state oggetto dell'esenzione di cui al paragrafo 9.3 (operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*).

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Quando un'operazione con parti correlate è resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate al par. 10.2 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto ai sensi del paragrafo 9 della presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 MAR sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

ALLEGATI

Allegato A - Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente *“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”*.

Allegato B - Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come da ultimo modificato dalla Delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624.

Allegato C – modello di “Questionario per la mappatura delle parti correlate di Cembre Spa”.